

ALL 3



ENAC
Protocollo del 20/12/2013
0147890/DG

Il Direttore Generale

Alla Società ADR SpA
V.le Aeroporto di Fiumicino, 320
00054 Fiumicino (RM)
fax. 06.65953646

Oggetto: rimodulazione del diritto di imbarco passeggeri originanti ed in transito ai sensi del D.l. n. 373 del 14.10.2013 di revisione delle Linee guida.

Con riferimento alla nota prot. A 007874 del 13.12.2013 di codesta società si rappresenta quanto segue.

In merito ai criteri da seguire per la definizione della nuova sub-articolazione del diritto di imbarco passeggeri, si precisa che il diritto di imbarco relativo alle annualità 2014-16 dovrà essere applicato in misura ridotta per tutti i passeggeri in transito nello scalo di Roma Fiumicino imbarcati su un volo avente origine da altro scalo nazionale e destinazione UE o extra UE. Il passeggero in transito con volo avente origine e destinazione domestica (c.d. DOM-DOM) continua ad essere esentato dal pagamento del diritto di imbarco ai sensi di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei trasporti del 24.10.1991.

Al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità economica sui ricavi del gestore, la riduzione del diritto d'imbarco per i passeggeri in transito sullo scalo di Fiumicino dovrà essere compensata da una conseguente rimodulazione del diritto d'imbarco applicabile al passeggero in partenza ai sensi del disposto del D.l. 14.10.2013 n. 373 di modifica delle Linee Guida ENAC. Si ribadisce, così come già chiarito nella nota ENAC n. 0143826/DG del 12.12.2013, che la riduzione della misura del diritto d'imbarco applicabile ai passeggeri in transito dovrà essere modulata *"in ragione di criteri oggettivi di correlazione ai costi riferibili all'uso delle*

infrastrutture aeroportuali di riferimento per l'utenza in argomento tenuto anche conto delle best practice a livello europeo".

Quanto poi alla necessità di procedere alla stesura di un Atto aggiuntivo alla Convenzione-Contratto da sottoscrivere fra ENAC ed ADR, che recepisca la nuova sub-articolazione del diritto di imbarco passeggeri, si rappresenta quanto segue.

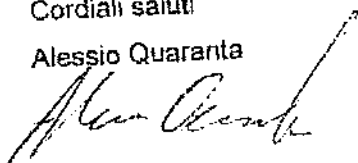
L'espressa previsione della possibilità di rimodulare il diritto d'imbarco per i passeggeri in transito da parte del vigente quadro regolatorio non opera alla stregua dell'inserzione automatica di clausole contrattuali di cui all'art. 1339 del codice civile. Conseguentemente, l'introduzione di una nuova sub articolazione del diritto di imbarco, che modifica il corpo originario della Convenzione-Contratto sottoscritta in data 25 ottobre 2012, necessita di essere nuovamente sottoscritta dalle parti e approvata dalle amministrazioni competenti.

Diverso discorso vale per l'unificazione del diritto di approdo e decollo per i voli con origine/destinazione Intra UE ed Extra UE, in quanto misura disposta in esito alla procedura di infrazione 2013/2069 con riferimento alla generalità degli scali nazionali e in ogni caso perfezionatasi con l'emanazione, a seconda dei casi, di decreti ministeriali (per i contratti di programma ordinari) e di D.P.C.M. (per i contratti di programma in deroga).

Da ultimo, a parere di questo Ente sarebbe opportuno rendere una pre-informativa all'utenza aeroportuale anticipata rispetto all'informativa che dovrà essere resa in occasione dell'entrata in vigore dei nuovi livelli tariffari relativi all'annualità 2014.

Cordiali saluti

Alessio Quaranta



EAN